



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

www.usip.it

Anno 2° Numero 024 / 23 marzo 2020 / 13ª Settimana

Sommario:

- «Tamponi per tutte le forze di polizia» I sindacati: si eviti il contagio
- Nuovo decreto Coronavirus, testo in Gazzetta Ufficiale: chi chiude e chi resta aperto - DPCM 22 marzo 2020
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
N.557/LEG/141.510/2020
- Tabella riepilogativa permessi / assenze Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020
- Le 11 bufale sul Coronavirus
- Sospensione delle attività corsuali specialistiche cd. di II° livello, nonché dei corsi di aggiornamento, dei seminari e delle selezioni mediche/psico - attitudinali.
- Coronavirus, arriva l'app per fermare i contagi
- Coronavirus: cosa non si può più fare adesso
- Tutti i bonus del Governo per lavoratori dipendenti e autonomi
- Seconde case nel mirino con il Coronavirus

L'angolo dell'Esperto:

(22ª parte)

Pillole previdenziali
Dichiarazione dei Redditi 2020
MOD."730"- SCADENZE, PAGAMENTI
E RIMBORSI

A cura di BURDO Franco



«Tamponi per tutte le forze di polizia» I sindacati: si eviti il contagio

Lo scenario alla stazione centrale è spettrale e l'arrivo dell'esercito lo ha reso ancora più insolito. Ma tutto questo è necessario nei giorni della guerra al Coronavirus.

Lo dicono anche gli agenti della polizia ferroviaria che adesso possono contare sull'ausilio dei militari nel corso dei controlli.

E sono gli stessi agenti a sottolineare un altro aspetto importante: dopo lo smarrimento dei primi giorni, la collaborazione da parte dei cittadini come si fosse definitivamente capito la delicatezza del momento.

Ogni giorno alla stazione centrale si effettuano dai 400 ai 600 controlli sui passeggeri dei pochi treni in partenza e in arrivo avere l'apporto dell'esercito significa diminuire il carico di lavoro.

Chiusi gli accessi laterali, c'è un percorso obbligatorio dall'ingresso principale sotto gli archi che danno su una piazza Giulio Cesare, insolitamente, deserta.

Le transenne gialle indicano il percorso fino al grande atrio dove il tabellone di arrivi e partenze, segna comunque tante cancellazioni.

A evidenziare l'importanza dell'impegno dell'esercito è il Segretario Generale dell'Unione Sindacale Italiana Poliziotti, Vittorio COSTANTINI che, però, lancia anche un appello:

<< Tampone a tutte le forze dell'ordine. Non è più il momento di indugiare, ormai si è ben compreso che ognuno di noi può essere un inconsapevole vettore di contagio, ecco perché c'è l'evidente necessità di mettere in condizioni di sicurezza tutti gli operatori delle forze di polizia, impegnati su strada per il contenimento dell'epidemia. Come andrebbe fatto per tutti gli operatori sanitari - spiega Costantini - bisogna effettuare tamponi a tappeto proprio nei confronti di chi opera in prima linea per garantire la salute pubblica >>

Una misura indispensabile secondo Costantini, perché << la strategia della prevenzione è l'arma più importante per cercare di fermare nel più breve tempo possibile il contagio da COVID - 19. Questo è il momento di mettere al bando ogni inutile e sconclusionato atteggiamento burocratico per - conclude Costantini - fare spazio alla concretezza d'azione, solo con atteggiamento risolutivo, facendo quindi tutto ciò che serve fare, avremo la possibilità di uscire al più presto da questo girone infernale >>



Intervista di Giuseppe Leone (Giornale di Sicilia) al Segretario Generale USIP Vittorio Costantini
Source: Giornale di Sicilia

Nuovo decreto Coronavirus, testo in Gazzetta Ufficiale: chi chiude e chi resta aperto - DPCM 22 marzo 2020

Coronavirus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto (DPCM 22 marzo 2020) con il quale viene disposta la chiusura di tutte le attività produttive eccetto quelle che svolgono un servizio essenziale per il Paese.

Coronavirus: pubblicato il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio con il quale vengono introdotte ulteriori misure restrittive per arginare il contagio (che oggi - secondo i numeri annunciati dalla Protezione - ha subito una leggera flessione). Un decreto tanto atteso perché fa chiarezza su **quali sono le attività essenziali** che possono restare aperte e indica invece tutte quelle che, a partire dalla giornata di **mercoledì 25 marzo, devono chiudere**. Un decreto che segue all'annuncio di Giuseppe Conte, che nella serata di ieri ha annunciato nuove misure restrittive, con la chiusura di tutte le attività eccetto di quelle che garantiscono un "servizio essenziale per il Paese".

Nonostante le **nuove regole per il contrasto alla diffusione del Coronavirus**, quindi, ci sono delle imprese che potranno continuare regolarmente con la loro attività;

- supermercati e negozi di generi di prima necessità;
- farmacie e parafarmacie;
- servizi bancari postali, assicurativi e finanziari;
- trasporti;
- attività produttive rilevanti per la produzione nazionale.

Giuseppe Conte ha poi spiegato che continuerà regolarmente "l'attività di tutti i servizi essenziali, così come le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali". Cosa significa questo? Ebbene, dopo una giornata fatta di dubbi e domande su quali fossero esattamente queste **attività "essenziali"**, ecco arrivare il testo del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fa chiarezza su ogni aspetto del **nuovo regolamento**. Al quale, dalla giornata di oggi, si aggiunge anche il divieto di uscire dal Comune di residenza eccetto dei casi di stretta necessità.

Nel decreto, quindi, la chiusura - inizialmente prevista per il 23 di marzo - è **slittata al 25 marzo**; in questo modo le imprese interessate dalle nuove regole avranno qualche giorno di tempo per completare le attività e - eventualmente - per spedire la merce in giacenza.

La serrata, in assenza di nuova comunicazione, è **valida fino al 3 aprile 2020**.

Testo nuovo decreto Coronavirus: chi chiude e chi resta aperto

Il DPCM sospende **tutte le attività produttive, industriali e commerciali** eccetto quelle indicate nell'**allegato 1 del testo del decreto**. Non chiudono quindi le **attività professionali**, con gli uffici pubblici e privati che resteranno aperti (fermo restando l'invito a favorire lo svolgimento del lavoro agile).

Inoltre, è **sempre consentita** l'attività di trasporto, produzione, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici**, così come di **prodotti agricoli e alimentari**.

Viene autorizzato poi il prefetto a **sospendere** comunque tutte le attività non ritenute né **indispensabili** né **strategiche**.

Nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 è contenuto l'elenco con i codici ATECO delle attività che non rientrano nelle nuove restrizioni e che quindi possono continuare regolarmente, pur nel rispetto di tutte le norme adottate per limitare i contagi, anche dopo il 25 marzo.

È bene specificare, però, che il decreto **consente anche le attività funzionali** ad assicurare la continuità del lavoro svolto dalle filiere indicate nell'allegato 1, così come delle attività che "erogano servizi di pubblica utilità", o svolgono "servizi essenziali" come indicato dalla legge 146/1990.

Nel dettaglio, questa indica come "**servizi pubblici essenziali**" - indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro - quelli "volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione." Infine, previa comunicazione al prefetto, possono continuare le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo per le quali un'interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto stesso o pericolo di altri incidenti.


Scarica il DPCM 22 marzo 2020 e l'allegato 1 dal sito: www.usip.it

Source: Money.it



Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Dipartimento della Pubblica Sicurezza - N.557/LEG/141.510/2020

Per opportuna conoscenza e le iniziative di competenza, anche ai fini della proposizione di eventuali interventi emendativi, si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 17 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto in vigore dalla predetta data. Il decreto-legge, composto di 127 articoli e di un Allegato, emana ulteriori misure necessarie ed urgenti, finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando disposizioni di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Per i profili di interesse di questo Dipartimento, si rende necessario richiamare l'attenzione, in particolare, sui seguenti dispositivi:



- **articolo 12**, in cui sono introdotte misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza. La novella prevede (al comma 1) che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale possano trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. In particolare, per i profili di specifico interesse, è previsto - al comma 2 - che il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattato in servizio anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza;
- **articolo 13** che reca deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie. In dettaglio, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendano esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni (comma 1);
- **articolo 24**, in cui è disposto l'incremento, di ulteriori dodici giornate complessive (in aggiunta alle tre mensili già previste) fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, del numero di giorni di permesso retribuito, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- **articolo 25**, recante - al comma 1 - una norma finalizzata a prevedere, per i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, la fruizione dello specifico congedo e della relativa indennità - di cui al precedente articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 - previsti a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Sulla base di quanto previsto nel richiamato articolo 23, il congedo in argomento può essere fruito, sin dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni - per i figli minori infradodicesenni. In caso di fruizione dello speciale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione ed i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. La fruizione è riconosciuta, nell'ambito del totale complessivo di quindici giorni, alternativamente ad entrambi i genitori, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Alla medesima condizione è sottoposto il diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, nel caso di figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Eventuali periodi di congedo parentale già fruiti in occasione della richiamata sospensione sono convertiti nel congedo de quo con diritto alla prevista indennità e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. In alternativa alla fruizione del predetto congedo speciale, la novella - al comma 3 - prevede anche per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.
- **articolo 74**, recante misure per la funzionalità del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. La norma è finalizzata a garantire, per un periodo di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, l'espletamento dei maggiori compiti istituzionali svolti dal predetto personale, per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, compresi il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed ogni altro generico onere connesso al predetto impiego (comma 1).

La novella prevede inoltre - al comma 2 - appositi stanziamenti finalizzati ad operare la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia (ed anche alle Forze annate e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) nonché ad assicurare un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento operativo al relativo personale. Infine, prevede - al comma 5 - l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, rese dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno operante nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; La novella prevede inoltre - al comma 2 - appositi stanziamenti finalizzati ad operare la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia (ed anche alle Forze annate e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) nonché ad assicurare un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento operativo al relativo personale. Infine, prevede - al comma 5 - l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, rese dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno operante nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

- **articolo 83** recante nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, in cui - ai commi 1 e 2 - è disposto che, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, e che, nel medesimo periodo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La novella in esame precisa - al comma 3 - che le disposizioni sopra richiamate non operano nei seguenti casi: a) nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni specificamente elencate dalla norma e relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12, della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso; con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti:

- ~ Procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ~ Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- ~ Procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

- **articolo 84** che reca nuove misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, nel quale è proposto un modello emergenziale specifico, in analogia a quello delineato per la magistratura ordinaria;
- **articolo 87** che introduce - al comma 1 - specifiche misure in materia di lavoro agile, rendendolo, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. La disposizione, inoltre, specifica che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità smart working sia effettuato anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione (comma 2). Si tratta di una misura calibrata in effetti sulla generalità del pubblico impiego. La disposizione contiene, però, anche norme di diretto interesse per il personale del Comparto "Sicurezza-Difesa-Soccorso pubblico". La novella - nel comma 6 - prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, il personale delle Forze di polizia (ed anche delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica

ca 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate. La disposizione chiarisce che tale periodo è equiparato - agli effetti economici e previdenziali - al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica IO gennaio 1957, n. 3. Nell'ipotesi in cui il personale sia assente dal servizio per le cause previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al periodo di ricovero ospedaliero) è prevista - al comma 7 - la collocazione d'ufficio in licenza straordinaria o in congedo straordinario, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo massimo dei giorni previsti per i richiamati istituiti. Tale periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. In ultimo, la novella - al comma 9 - reca la modifica del comma 4, dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, prevedendo per i servizi sanitari delle Forze di polizia, (come, anche, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) la "possibilità" di svolgere, sui propri dipendenti, gli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, del citato articolo 19;

- **articolo 92** che, nel recare disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, autorizza fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
- **articolo 103**, recante speciali disposizioni in materia di sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza. La novella - al comma 1 - chiarisce che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la predetta data e quella del 15 aprile 2020. Il dispositivo anzidetto demanda alle singole pubbliche amministrazioni l'adozione delle misure organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei predetti procedimenti, assegnando priorità a quelli considerati urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Allo stesso modo, sono prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Il dispositivo stabilisce inoltre - al comma 2 - che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si precisa che le suddette disposizioni superano la più circoscritta sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia di competenza di questo Ministero e dell'Autorità di pubblica sicurezza, nonché in materia di permesso di soggiorno. La novella prevede infine - al comma 5 - che la sospensione, fino alla data del 15 aprile 2020, si applica anche ai termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, tra i quali, come noto rientra il personale militare e delle Forze di polizia, nonché il personale della carriera prefettizia;
- **articolo 104** che detta una speciale disposizione volta a prorogare, sino al 31 agosto 2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità - di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. Viene esclusa la proroga della validità ai fini dell'espatrio, la quale resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento;
- **articolo 116** recante la proroga dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri, mediante il ricorso allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In dettaglio, il dispositivo prevede che i termini previsti dalla normativa vigente, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, siano prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

- **articolo 123** che - con la finalità di alleggerire il sovraffollamento degli istituti penitenziari, aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - prevede - al comma 1 - la possibilità di eseguire la pena detentiva, su istanza dell'interessato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. La norma, che riproduce parzialmente il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, esclude da tale facoltà alcune categorie di detenuti. La novella in esame - al comma 5 - prevede che con provvedimento del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame e periodicamente aggiornato - sia individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possano essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Premesso quanto sopra, si precisa che eventuali direttive o, comunque, gli atti a contenuto generale da adottarsi in attuazione del decreto legge in esame dovranno essere sottoposti alla preventiva visione del Signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con apposita trattazione. In ogni caso, tali direttive ed atti dovranno essere emanate solo a seguito della circolare di indirizzo del Gabinetto del Ministro in corso di definizione. Si rappresenta infine che l'invio delle circolari operative adottate dovranno essere inoltrate anche a questo Ufficio per l'Amministrazione Generale, ai fini della necessaria conoscenza delle iniziative intraprese.



Tabella riepilogativa permessi / assenze Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17.03.2020

Requisiti	Tipo di permesso	Beneficio	Fonte normativa
Genitori (naturali o affidatari) con figli fino al compimento del 12° anno di età (*)	Permesso di 15 gg.	Indennità al 50% della retribuzione + contributi figurativi	Art. 23 c.1 Settore privato Art. 25 c.1 settore pubblico
Lavoratori in congedo parentale <small>(art. 32-33 D.Lgs. 151/2001)</small>	Permesso di 15 gg.	Conversione del congedo parentale in congedo ai sensi dell'art. 23 c.1	Art. 23 c.2 Settore privato art. 25 c.1 settore pubblico
Genitori (naturali o affidatari) con figli disabili <small>(art. 3 c. 3 L. 104/92)</small> senza limiti di età	Permesso di 15 gg.	Indennità al 50% della retribuzione + contributi figurativi	Art. 23 c. 5 Settore privato art. 25 c.1 settore pubblico
Genitori (naturali o affidatari) con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni di età (*)	Astensione dal lavoro , con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo, per il periodo di sospensione dei servizi educativi e di attività didattica	Diritto all'assenza senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa	Art. 23 c.6 Settore privato Art. 25 c.1 settore pubblico
Lavoratori dipendenti con diritto alla fruizione dell'art. 33 L. 104/92 per assistenza a familiare disabile	3 giorni al mese + ulteriori 12 gg. Complessivi per marzo e aprile	Assenza retribuita con contribuzione previdenziale	Art. 24 c.1 <small>(settore privato)</small> e <small>(settore pubblico)</small>
		Assenza compatibile con le esigenze organizzative delle aziende	Art. 24 c.2 <small>(per personale sanitario)</small>
Lavoratori Disabili	Assenze equiparate a ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto dalle competenti autorità sanitarie	Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA)	Art. 26 c.2 <small>(settore privato)</small> e <small>(settore pubblico)</small>
Lavoratori a rischio da immunodepressione o da esiti da <u>patologie oncologiche</u> o che abbiano in atto <u>terapie salvavita</u> (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali)	Assenze equiparate a ricovero ospedaliero per tutto il periodo prescritto	Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA) Nb. non computabile nel periodo di comporto l'assenza derivante da terapie salvavita ecc.	Art. 26 c.2 <small>(settore privato)</small> e <small>(settore pubblico)</small>

Assenza in sorveglianza attiva per : quarantena / permanenza domiciliare fiduciaria <small>(il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva)</small>	Assenze equiparate a <u>ricovero ospedaliero</u>	Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA) e non computabile nel periodo di comporta	D.L. 9/2020 art. 19 (settore pubblico)
	Assenze equiparate a <u>malattia</u>	Trattamento economico previsto dal CCNL e non computabile nel periodo di comporta	Art. 26 c.1 (settore privato)
Assenza da infezione Covid-19 <small>(il medico curante redige il certificato di malattia nelle consuete modalità telematiche senza necessità di alcun provvedimento)</small>	Assenze equiparate a <u>ricovero ospedaliero</u>	Trattamento economico previsto dal CCNL (senza trattenuta per malattia nella PA) e non computabile nel periodo di comporta	Art. 26 c.6 (settore pubblico) D.L. 9/2020 art. 19 (settore pubblico)
	Assenza equiparata a <u>malattia</u>	Trattamento economico previsto dal CCNL e non computabile nel periodo di comporta	Art. 26 c.1 e 6 (settore privato)
Assenza da infezione Covid-19 accertata in occasione di lavoro <small>(il medico certificatore redige il consueto certificato d'infortunio e lo invia telematicamente all'Inail)</small>	Infortunio sul lavoro	Trattamento economico previsto dal CCNL e non computabile nel periodo di comporta	Art. 42 c.2 (settore privato) e (settore pubblico)
Assenze imposte dai DPCM per sospensione attività <small>(es sospensione attività didattica per insegnanti)</small>	Assenze equiparate al servizio a tutti gli effetti	Retribuzione intera (esclusa corresponsione della mensa)	D.L. 9/2020 art. 19 c.3 (settore pubblico)
Assenza volontaria da timore di Covid-19	Assenza ingiustificata	Assenza ingiustificata senza retribuzione – passibile di provvedimento disciplinare	D.L. 9/2020 art. 19 c.3 (settore pubblico)


(*) art. 23 c.4 la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativo o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le 11 bufale sul Coronavirus

Covid-19: come difendersi dalle fake news sul web.

Per restare sempre aggiornato sulle ultime news, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ti capita spesso di cercare informazioni in rete. Bada bene ai siti che consulti, in quanto potresti imbatterti in fake news. Sul web e sui social network circolano molte bufale, notizie false e pericolose per la salute che, spesso, inducono ad assumere alcuni comportamenti inefficaci per prevenire il contagio da Coronavirus. Pertanto, è consigliabile attingere da fonti istituzionali ufficiali e certificate e da siti attendibili.

Ecco alcune fake news più diffuse individuate dal ministero della Salute:



1. I farmaci antivirali prevengono l'infezione da nuovo coronavirus: falso. Non ci sono evidenze su una loro azione preventiva;
2. La Tachipirina cura l'infezione da nuovo coronavirus: falso. La tachipirina svolge un'azione antipiretica ed è molto utile in caso di febbre alta, ma non cura l'infezione da coronavirus;
3. Mangiare aglio può aiutare a prevenire l'infezione da nuovo coronavirus: falso. L'aglio è un alimento con alcune proprietà antimicrobiche ma non ci sono evidenze di azione preventiva nei confronti del coronavirus;
4. Bere tanta acqua lava il virus dalla vie aeree e lo spinge nello stomaco dove viene distrutto dall'acido: falso. L'acqua non lava via il virus e non serve per prevenire il contagio;
5. Mangiare tante arance e limoni previene il contagio perché la vitamina C ha azione protettiva nei confronti del nuovo coronavirus: falso. Non ci sono evidenze scientifiche che provino un'azione della vitamina C sul virus;
6. mangiare tante proteine aumenta l'efficacia del sistema immunitario: falso. Non ci sono evidenze scientifiche secondo cui superare la normale dose giornaliera di proteine raccomandata (0,8gr. per kg di peso corporeo, se non si svolgono attività fisiche pesanti) fornisca benefici al sistema immunitario;
7. Gli antibiotici prevengono l'infezione da nuovo coronavirus: falso. Gli antibiotici non hanno effetto sui virus, quindi neanche sul coronavirus;
8. Il virus Sars-CoV-2 vola nell'aria fino a 5 metri: falso. Non esistono evidenze scientifiche;
9. Bere acqua o bevande calde uccide il virus: falso. Il virus è in grado di resistere e replicarsi alla temperatura corporea che è di circa 37°;
10. Il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire l'infezione: falso. Non ci sono prove che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina protegga le persone dalle infezioni da nuovo coronavirus;
11. Una lampada a raggi ultravioletti può uccidere il nuovo coronavirus: falso. Le lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché le radiazioni UV possono causare irritazione.

Source: La legge per tutti

Sospensione delle attività corsuali specialistiche cd. di II° livello, nonché dei corsi di aggiornamento, dei seminari e delle selezioni mediche/psico - attitudinali.

L'Ufficio Affari Generali e Personale della Segreteria Generale del Personale con nota nr. 555/PERS/4050/5.J.7-3 del 18 marzo 2020 ha ordinato la sospensione delle attività corsuali specialistiche cd. di II livello, nonché dei corsi di aggiornamento, dei seminari e delle selezioni mediche psico/attitudinali, con riferimento a precorsa corrispondenza del 3 marzo 2020 e di seguito alla nota prot. nr. 0007016



dell' 11 marzo u.s. della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione concernente la sospensione delle attività corsuali in oggetto indicate.

Scarica il PDF dal sito www.usip.it

Coronavirus, arriva l'app per fermare i contagi

Una creazione italiana promette di dare una mano a contenere l'epidemia. Gli ultimi test e sarà scaricabile e a disposizione della protezione civile.

Sempre più nei guai, sempre più tecnologici. Come abbiamo fermato la peste nel 1300 fermeremo il **Coronavirus** nel 2020. E mentre restiamo a casa per proteggerci, in attesa di un farmaco che funzioni o di un vaccino che inibisca l'odiato Covid-19, il **digitale** ci aiuta a lavorare, mantenere un barlume di vita sociale e perfino a limitare i contagi. La buona notizia è che c'è **un'app tutta italiana** creata apposta: lo riporta il *Corriere della Sera*, che ha intervistato gli sviluppatori. Sono in corso gli ultimi test; ultimati quelli, la protezione civile soprattutto e gli utenti che vorranno scaricarla potranno farne tesoro e avere uno strumento di contrasto in più.



Come l'app tiene a freno il virus

Luca Foresti, amministratore delegato della rete di poliambulatori specialistici Centro medico Santagostino, ha descritto il funzionamento dell'app al *Corriere*. In sostanza, permette di **"tracciare"** in tempo reale i movimenti delle persone positive al Coronavirus, di avvertire chi è entrato in contatto con loro ed è quindi a rischio contagio e di individuare sul nascere lo sviluppo di possibili nuovi focolai. Il tutto in modo assolutamente **"anonimo"**, per rispettare la **privacy** di chi scarica l'app sul suo smartphone.

Un software che guarda soprattutto al futuro, nel senso che, come spiega chi sta cercando di renderlo fruibile, si rivelerà molto utile soprattutto sul finire dell'epidemia, quando il picco di contagi calerà. È allora che sarà ancor più importante capire in quali zone residuali il virus si sta annidando, per scongiurare nuovi focolai di malattia e contagi di ritorno.

L'app segnala i positivi, avverte chi è stato in contatto con loro invitandoli a mettersi in autoquarantena. Consente, attraverso un diario clinico, di effettuare una diagnosi precoce e registrare eventuali sintomi in forma anonima. Un sistema già sperimentato in Cina e in Corea del Sud, dove si è registrato un boom di contagi e lo strumento si è rivelato molto utile per la prevenzione e il monitoraggio.

Source: La legge per tutti

Coronavirus: cosa non si può più fare adesso

Almeno fino al 25 marzo, addio a parchi, corse lontano dall'abitazione, seconde case e caffè dal benzinaio. Poi ci sono le ordinanze regionali.

La legge non è uguale per tutti, ma su alcuni punti accomuna l'intero Paese. Da una parte c'è l'autorità nazionale, che ha imposto nuovi divieti per tentare di contenere ulteriormente la diffusione del coronavirus.

Dall'altra ci sono i presidenti delle Regioni, che hanno usato il potere a loro concesso per prendere delle singole iniziative con lo stesso scopo. Risultato: tutta l'Italia è interessata da nuove limitazioni, mentre altri vincoli coinvolgono solo i residenti in determinate zone.

A livello nazionale, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza valida da oggi fino a mercoledì 25 marzo (almeno in partenza, poi si vedrà se sarà il caso di prorogarla). Ecco i punti salienti:



- Divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- Divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto;
- Divieto di attività motoria all'aperto lontano dalla propria abitazione: è consentito farlo vicino a casa purché venga comunque rispettata la distanza interpersonale di un metro da qualsiasi altro soggetto;
- Chiusura dei bar all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e di rifornimento di carburante con l'esclusione di quelli situati lungo le autostrade, ai quali è consentito vendere dei prodotti di asporto da consumare fuori dai locali;
- Aperti i bar negli aeroporti e negli ospedali, con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Divieto di raggiungere la seconda casa o un'altra abitazione diversa da quella principale nei giorni festivi e prefestivi ed in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni (ad esempio il venerdì e il lunedì).

Ci sarà, inoltre, un aumento della presenza dell'Esercito sulle strade per controllare gli spostamenti dei cittadini.

Su decisione di altri ministeri, viene limitata a due la presenza massima di passeggeri sul sedile posteriore all'interno dei taxi

Per quanto riguarda le Regioni, ci sono delle ordinanze diverse a seconda dei territori, che vanno a integrare quella del ministero della Salute. Ad esempio, in Sicilia è consentito uscire di casa una sola volta al giorno e per un vero motivo di emergenza.

Il governatore Nello Musumeci ha, inoltre, disposto la chiusura dei supermercati la domenica.

In Veneto, il presidente Luca Zaia stava per firmare un'ordinanza restrittiva, ma ha preferito attendere quella del ministero della Salute e valuterà nelle prossime ore con i suoi collaboratori se è il caso di aggiungere qualche divieto in più.

In Campania, Vincenzo De Luca ha deciso di limitare ai soli servizi essenziali la presenza fisica di personale negli uffici pubblici e di chiudere i cantieri edili, tranne quelli che servono a garantire la sicurezza dei cittadini.

Con l'ordinanza firmata da Speranza, che scade mercoledì, il Governo ha preso tempo per decidere fino a quando prorogare il decreto dell'8 marzo firmato da Giuseppe Conte, se fino a Pasqua o fino alla fine di aprile.

Source: La legge per tutti



L'Angolo dell'Esperto

22ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
MOD. 730 - SCADENZE, PAGAMENTI E RIMBORSI

Per ciò che riguarda la prossima Dichiarazione dei Redditi (la sua tempistica e le relative scadenze, pagamenti e rimborsi), l'ultima Legge di Bilancio (ed il successivo Decreto Fiscale), hanno adottato il criterio del cosiddetto. **“termine mobile”**

Il 30 settembre 2020 sarà il termine ultimo per la presentazione del “730”. Quindi, chiunque è legittimato a presentare il modello fin da giugno e ottenere così l'eventuale rimborso dal mese successivo. Un calendario dettagliato è stato previsto per l'invio del “730” per il tramite dei CAF (centri di assistenza fiscale):

- 15/6 per le dichiarazioni consegnate entro il 31/5;
- 29/6 per le dichiarazioni consegnate dall' 1/6 al 20/6;
- 23/7 per le dichiarazioni consegnate dal 21/7 al 15/7;
- 15/9 per le dichiarazioni consegnate dal 16/7 al 31/8;
- 30/9 per le dichiarazioni consegnate dall' 1/9 al 30/9.

L'adempimento riguarda 20,5 milioni. di contribuenti: 12,4 milioni di lavoratori dipendenti e 8,1milioni di pensionati.

RIMBORSI

Chi vanta un rimborso, quindi, potrà presentare il “730” a maggio e ottenere quanto dovuto entro luglio; ovvero a giugno con recupero ad agosto;oppure a luglio con accredito a settembre (per pensionati, mese successivo).

PAGAMENTI

Per versare, si avrà più tempo per mettersi in regola. Infatti si potrà aspettare il 30 settembre, senza che per questo maturino interessi.

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI

Da quest'anno inizia l' addio al modello cartaceo; esso lo si reperisce solo on-line. Prevista l'opportunità dell'adesione al mod.730 anche agli eredi delle persone decedute.

Da evidenziare l'importante opportunità riconosciuta agli iscritti USIP di ricorrere ai servizi messi a disposizione dalla Confederazione UIL quali CAF e PATRONATO ITAL.

